



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

Area vigilanza

Via Puccini n. 8 C.A.P. 33074

Tel. 0434/567611 Fax 0434/567667 e-mail vigili@com-fontanafredda.regione.fvg.it

C.F. e Partita I.V.A. 00162440937

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 55 dell'8.8.2002

Titolo I	Disposizioni generali
-----------------	------------------------------

- *Articolo 1* Oggetto del Regolamento e definizioni

Titolo II	Atti Amministrativi
------------------	----------------------------

- *Articolo 2* Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività
- *Articolo 3* Semplificazione dei procedimenti autorizzativi
- *Articolo 4* Contenuto dell'autorizzazione
- *Articolo 5* Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione
- *Articolo 6* Tipologia delle autorizzazioni
- *Articolo 7* Attività miste
- *Articolo 8* Vendita di prodotti cosmetici
- *Articolo 9* Attività svolte nel domicilio
- *Articolo 10* Requisiti professionali
- *Articolo 11* Contenuto della domanda di autorizzazione
- *Articolo 12* Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione
- *Articolo 13* Rilascio dell'autorizzazione
- *Articolo 14* Ricorsi
-

Titolo III	Disciplina dell'attività
-------------------	---------------------------------

- *Articolo 15* Inizio dell'attività
- *Articolo 16* Esercizio dell'attività
- *Articolo 17* Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature
- *Articolo 18* Subingresso in gestione o in titolarità
- *Articolo 19* Trasferimento di sede
- *Articolo 20* Cessazione dell'attività

Titolo IV	Norme di sicurezza ed igienico-sanitarie
------------------	---

- *Articolo 21* **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
Accertamenti igienico-sanitari
- *Articolo 22* Superfici minime dei locali

- *Articolo 23* **CAPO II - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO**
Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali
- *Articolo 24* Norme generali di carattere igienico - sanitario
- *Articolo 25* Controlli sanitari del personale

- *Articolo 26* Smaltimento dei rifiuti

CAPO III - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

- *Articolo 27* Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali
- *Articolo 28* Norme generali di carattere sanitario
- *Articolo 29* Norme di sicurezza
- *Articolo 30* Controlli

Titolo V	Orari e tariffe
-----------------	------------------------

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • <i>Articolo 31</i> | Orari e sospensione dell'attività |
| • <i>Articolo 32</i> | Tariffe |

Titolo VI	Controlli e sanzioni
------------------	-----------------------------

- | | |
|----------------------|--|
| • <i>Articolo 33</i> | Controlli |
| • <i>Articolo 34</i> | Sanzioni |
| • <i>Articolo 35</i> | Sospensione e revoca dell'autorizzazione |
| • <i>Articolo 36</i> | Abusivismo |
| • <i>Articolo 37</i> | Provvedimenti d'urgenza |

Titolo VII	Norme Transitorie e finali
-------------------	-----------------------------------

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • <i>Articolo 38</i> | Attuali autorizzazioni |
| • <i>Articolo 39</i> | Abrogazioni |
| • <i>Articolo 40</i> | Rinvio all'osservanza di norme |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n.12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate prevalentemente ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, alberghi, Enti, istituti, uffici, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.¹

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713.²

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.³

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.⁴

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.⁵

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.⁶

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

¹ Art.25,c.1

² Art.25,c.2

³ Art.25, c.3

⁴ Art.25,c.5

⁵ Art.27,c.1

⁶ Art. 27 c. 2

TITOLO II

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.⁷

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) dei requisiti igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.⁸

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 3

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art.27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.⁹

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 4, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

Il termine previsto dal precedente c. 1 è interrotto fino all'ottenimento del certificato relativo ai requisiti igienico – sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciato dalla competente A.S.S.

⁷ Art.30,c.1

⁸ Art. 30 c. 4

⁹ Art.24,c.2,lett.a)

Art. 4 **Contenuto dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

Art. 5 **Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

1. dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R.12/2002 e dal presente Regolamento.
3. della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
4. dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

Art. 6 **Tipologia delle autorizzazioni**

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, può essere rilasciata per una o entrambe le seguenti tipologie:

- A) **ESTETISTA**
- B) **PARRUCCHIERE MISTO**

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.¹⁰

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art.30 comma 3 della L.R. 12/2002.¹¹

Art. 7 **Attività miste¹²**

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

¹⁰ Art.31,c.5

¹¹ Art.30,c.3

¹² Art.33

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della L.R. 12/2002 (società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività¹³.

Ogni singola attività può essere trasferita a terzi o in altri locali osservando le norme della L.R. 12/2002 e del presente Regolamento.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purchè sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purchè tali prestazioni siano complementari funzionalmente connesse all'esecuzione dell'attività principale¹⁴.

Le stesse, comunque, devono essere autorizzate per quanto riguarda le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie di cui al titolo IV.

Art. 8 **Vendita di prodotti cosmetici¹⁵**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.¹⁶

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.¹⁷

Per la vendita di prodotti diversi da quelli indicati al comma precedente, relativi al settore merceologico dei generi non alimentari di cui all'art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 19 aprile 1999, n. 8, si applicano le disposizioni contenute nella predetta Legge regionale e nei relativi regolamenti di esecuzione, fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico, edilizie e di destinazione d'uso dei locali.

¹³ Art. 33 c. 2

¹⁴ Art. 33 c. 3

¹⁵ Art.32

¹⁶ Art. 32 c. 1

¹⁷ Art. 32 c. 2

Art. 9 **Attività svolte nel domicilio¹⁸**

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso, l'attività deve essere svolta in unità immobiliari funzionalmente separate da quelle adibite a civile abitazione, al fine di consentire i controlli prescritti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 10 **Requisiti professionali**

Fatta salva l'osservanza delle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie dei locali e delle attrezzature ed il preventivo rilascio dell'autorizzazione comunale, l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto è subordinato al conseguimento della rispettiva qualificazione professionale, secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 28 della Legge regionale 22 aprile 2002, n.12.

Per le imprese individuali, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.¹⁹

Per le società artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

Le imprese non artigiane, devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve sussistere anche in capo ai soci, collaboratori familiari o dipendenti che professionalmente eseguono le prestazioni.

Nel caso di attività congiunta di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività, in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse.

Art. 11 **Contenuto della domanda di autorizzazione**

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della medesima.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto va presentata su carta legale, possedere i seguenti requisiti essenziali e deve contenere:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza del richiedente;
- b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita Iva dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'indicazione se trattasi d'impresa artigiana, (esercitata in forma individuale o societaria), avente i requisiti di cui al Titolo II della L.R. 12/2002, oppure d'impresa non artigiana;
- d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi d'impresa artigiana, o nel Registro delle Imprese, se l'impresa è esercitata in forma non artigiana;

¹⁸ Art.30,c.2

¹⁹ Art. 31 c. 4

- e) la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività, la loro precisa ubicazione;
- f) la/le tipologia/e della/e attività per la/le quale/ si richiede autorizzazione;
- g) l'indicazione dei collaboratori famigliari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività, nonché l'indicazione degli estremi relativi alla qualifica professionale;
- h) nel caso d'impresa non artigiana deve essere indicata la persona in possesso della qualificazione professionale;
- i) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.
- j) marca da bollo per l'autorizzazione

Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda presentata per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento, il richiedente può rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà/autocertificazioni:

1. il possesso della qualificazione professionale in capo ai soggetti per i quali essa è prescritta;
2. la disponibilità dei locali;
3. l'insussistenza delle cause ostantive previste dalla normativa antimafia;

Art. 12

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

- Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa esercitata in forma societaria, qualora la medesima non sia ancora iscritta nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- Eventuale documentazione comprovante il possesso della qualificazione professionale, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;
- Planimetria in scala 1:100 dei locali, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato, completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie di ognuno di essi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
- Relazione tecnica illustrativa dei locali e delle attrezzature, ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che s'intendano adottare;
- Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, a firma di un tecnico abilitato, nel caso sia previsto, ovvero dichiarazione che non tale impianto non è installato;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90.

Art. 13

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, acquisito il parere preventivo della competente Azienda per i Servizi Sanitari, ed accertato la sussistenza dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione o il provvedimento di diniego devono essere emessi entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune.²⁰

Della decisione del responsabile del Servizio è data comunicazione all'interessato mediante forme di trasmissione in grado di dimostrare l'avvenuto ricevimento.

La predetta autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ben in vista agli organi di controllo.

Art. 14 **Ricorsi²¹**

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990, di sospensione e di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

²⁰ Art. 24 c.2 lett. a)

²¹ Art.30, c.8

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Art. 15 Inizio attività

Il richiedente deve far pervenire al Comune apposita comunicazione scritta contenente:

1. la data d'inizio attività;
2. l'orario che intende adottare;
3. le tariffe professionali praticate.²²

Art. 16 Esercizio dell'attività

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. ed a trasmettere al Comune la comunicazione di tale iscrizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.²³

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma non artigiana devono comunicare al Comune l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.²⁴

L'autorizzazione comunale deve essere conservata nel locale ove è svolta l'attività, e deve essere esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, nonché di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati e di prevenzione incendi.

Art. 17 Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature

Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico - edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune la documentazione di cui all' articolo 12, riferita alle modifiche sostanziali che s'intende apportare al locale o alle attrezzature, ai fini dell'ottenimento della prescritta autorizzazione comunale.

²² Art. 29

²³ Art. 31 c. 1

²⁴ Art. 31 c. 2

Art. 18

Subingresso in gestione o in titolarità

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.²⁵

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.²⁶

La denuncia deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 17.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare il locale, le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data dell'avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, su richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione tecnica di cui all' articolo 12, al fine di ottenere il parere della competente A.S.S..

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui agli artt.23 e 26 del Titolo IV del presente Regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti:

- l'impossibilità tecnica all'adeguamento;
- l'esatta indicazione delle norme alle quali non risulta possibile adeguarsi;
- l'esatta descrizione delle cause che impediscono l'adeguamento.

Nel caso previsto dal precedente comma, acquisito il parere preventivo della competente A.S.S. e la documentazione tecnica richiesta, è consentita l'attività anche in deroga alle disposizioni contenute nei successivi artt.23 e 26 del Titolo IV , del presente Regolamento ed alle prescrizioni del Regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi, per motivi di natura tecnica.

Art. 19

Trasferimento di sede

Il trasferimento dell'attività in altri locali è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari prescritti nel presente Regolamento.

²⁵ Art.30,c.5

²⁶ Art.30,c.6

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare specifica domanda scritta, allegando la documentazione prescritta dall' articolo 12, relativa ai nuovi locali.

Art. 20
Cessazione dell'attività ²⁷

La cessazione delle attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

L'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività deve essere restituita al Comune.

²⁷ Art.30,c.7

TITOLO IV

NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti a dette attività, è di competenza del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. competente.

Art. 22

Superfici minime dei locali

Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S. e nel regolamento di igiene e sanità, i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:

- almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro, con un minimo di 15 mq per il primo posto.

Tali superfici s'intendono calcolate al netto dei servizi igienici, dei locali ad uso deposito e della sala di attesa.

Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

CAPO II

REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Art. 23

Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

L'attività di parrucchiere misto deve essere svolta in locali diversi da quelli destinati ad altre attività.

Quando le attività sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a mt 3 (tre), AREAZIONE NATURALE pari

a) 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno, n. 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo – freddo), ILLUMINAZIONE NATURALE pari a 1/10 della superficie del pavimento. **Deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;**

b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;

c) le pareti fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;

d) il locale deve essere fornito di acqua corrente e lavabi fissi;

e) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotato di un lavapiedi fiso;

f) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;

g) l'esercizio inoltre, dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;

h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo, ad uso spogliatoi per il personale addetto e ad uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto;

i) per le nuove attività comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla legge 09.01.1989 n. 13 e successivo D.M. 14.06.1989 n. 236 (art. 5.5 – visitabilità o adattabilità) relativi al superamento delle barriere architettoniche;

l) a norma del D. Lvo 19.09.1994 n. 626 le attività artigianali di parrucchiere e barbiere, svolte dal titolare dell'azienda e/o coadiuvato dai propri familiari e con numero di addetti inferiori a 10 devono avere a disposizione nell'esercizio **un servizio igienico** con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere;

Per le attività di parrucchiere misto dove esiste la presenza di dipendenti fino ad un numero complessivo non superiore a 10 unità deve essere prevista la presenza nell'esercizio di **servizi igienici divisi per sesso**, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente, utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico;

Quando il numero degli addetti dipendenti è superiore a 10, sia per le attività di parrucchiere misto, parrucchiere per sola signora e barbiere, devono essere previsti nell'esercizio **servizi igienici divisi per sesso** sia ad uso dei dipendenti che ad uso del pubblico, muniti di antilatrina e le dotazioni previste nei commi precedenti;

m) l'impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme CEI e Legge 46/90.

ART. 24 **NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO**

Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari competente territorialmente impartirà di volta in volta;

- b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S.; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura delle barba deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) per spargere talco si deve far uso esclusivamente di polverizzatore (non adoperare piumini o preparati essiccatori). Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- e) nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere per ogni cliente alla sostituzione della carta o del telo;
- f) tinture, fissatori ed altri preparati simili non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal DM 18.06.1976 e successive modifiche ed altre direttive CEE;
- g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- l) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi.

ART. 25 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, non potrà essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica all'attività.

Tale accertamento dovrà essere annualmente rinnovato e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli.

Le visite periodiche sopramenzionate sono valide ai fini dei controlli sanitari per il personale apprendita.

ART. 26 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti soli urbani deve avvenire mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

CAPO III

REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ART. 27
Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali

L'attività di estetista deve essere svolta in locali diversi da quelli destinati ad altre attività.

Quando le attività sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati pi di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai mt. 3 (tre). Deroghe motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta involta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
- b) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) illuminazione dei locali diretta pari ad 1/10 della superficie del pavimento;
- d) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- e) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- f) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire un facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- g) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- h) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- i) le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza di mt. 2 (due) dal pavimento e dotata di lavapiedi con acqua calda e fredda fisso;
- l) all'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad uso spogliatoi per il personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizia ed i rifiuti;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla Legge 09.01.1989 n. 13 e successivo D.M. 14.06.1989 n. 236 sui portatori di handicap;
- n) a norma del D. lgs 19.09.1994 n. 626, le attività artigianali di estetista, svolte dal titolare dell'azienda e/o coadiuvato dai propri familiari o con numero di addetti, appartenenti allo stesso sesso, inferiore a 10 (dieci),

devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antilatrina, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani. Per le attività di estetista dove esiste la presenza di dipendenti di sesso diverso, fino ad un numero complessivo superiore alle 10 (dieci) unità deve essere prevista la realizzazione di servizi igienici divisi per sesso, utilizzabili anche dal pubblico, con antilatrina e dotato dei mezzi individuali per l'asciugatura e l'asciugatura delle mani.

Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio.

ART. 28

NORME GENERALI DI CARATTERE SANITARIO

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che la A.S.S. n. 6 competente per territorio impartirà di volta in volta;

b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dalla A.S.S. n. 6. Durante, l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;

d) per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;

e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;

f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE.

g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;

h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili dovrà essere evitato che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;

i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente, e tenuto presso l'esercizio a disposizione degli addetti ai controlli. L'anno decorre dalla data dell'ultima validazione;

l) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici;

Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali eventualmente contenuti nei regolamenti comunali d'igiene e le indicazioni emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.

ART. 29
NORME DI SICUREZZA

Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previste dalle norme C.E.I. e, comunque, dalla Legge 05.03.1990 n. 46 e dal relativo decreto di attuazione n. 447 del 06.12.1991.

Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I. e al D.P.R. n. 547/55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D. lvo n. 626 del 19.09.1994 e sue modificazioni ed integrazioni.

ART. 30
CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Comunale, della forza pubblica ed il personale di Vigilanza igienico-sanitaria della A.S.S. n. 6 incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

TITOLO V
ORARI E TARIFFE

Art. 31
Orari e sospensione dell' attività

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza Sindacale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'orario di apertura e chiusura prescelto deve essere comunicato preventivamente al Comune ed è esposto al pubblico in modo da essere visibile anche dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

Il titolare dell'autorizzazione può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

Nel computo del termine di cui al precedente comma non si tiene conto delle giornate in cui l'esercizio è chiuso al pubblico.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 6, e fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12 (dodici).

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

Il predetto termine non opera qualora la sospensione dell'attività sia determinata da cause contingibili ed urgenti che, di fatto, non ne consentono l'osservanza, e delle quali il richiedente deve dimostrarne la sussistenza; in tal caso, l'interessato può procedere alla sospensione dell'attività senza attendere l'espresso rilascio dell'autorizzazione, fatti a salve eventuali determinazioni contrarie del Comune, che dovranno comunque essere adottate entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda.

La domanda di cui al precedente comma 7 s'intende tacitamente accolta qualora non sia emesso un provvedimento negativo entro 10 giorni dalla data della sua registrazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'onere di presentare al Comune apposita comunicazione scritta contenente la data d'inizio della sospensione, corredata da idonea certificazione medica.

L'interessato è tenuto a comunicare preventivamente al Comune la data della riattivazione dell'esercizio.

La mancata riattivazione dell'esercizio, allo scadere del termine concesso e non più prorogabile, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 32 Tariffe

Le tariffe delle prestazioni che vengono effettuate devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 33 Controlli

Gli agenti di Polizia Comunale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 34 Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da €516,00 a €1.549,00.²⁸

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

Art. 35 Sospensione e revoca dell'autorizzazione²⁹

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 1, può essere inflitta per il tempo strettamente necessario ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque il periodo non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Art. 36 Abusivismo

Viene ordinata la cessazione dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

Art. 37 Provvedimenti d'urgenza³⁰

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e

²⁸ Art.17, c.8

²⁹ Art.34

³⁰ TUEL 267/2000

straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente A.S.S.³¹

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Attuali autorizzazioni

³¹ normativa di carattere generale

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963,n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente Regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute per quanto concerne la conduzione igienica dell'attività, i requisiti di sicurezza e igienico -sanitari dei locali e i requisiti igienici delle attrezzature.

Gli esercenti l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 22 aprile 2002 n.12, che non siano in grado, per motivi tecnici, di adeguare i locali e le superfici alle norme del presente Regolamento, possono continuare l'attività già autorizzata a condizione che producano al Comune la documentazione prescritta dall'art.18 c.8 del presente Regolamento.

Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico - sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.S.S. competente, il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze comunali in materia ed in particolare il Regolamento di disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere misto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14.04.1999 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 28.02.2000, ed il Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02. 1996.

Art. 40 Rinvio all'osservanza di norme

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, come richiamato all'art. 1, si applica la L.R. n. 12/22.04.2002 "Disciplina organica dell'artigianato".